



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Gela
Sezione Tecnica e Difesa Portuale

Ordinanza N° 14/2024

“DISCIPLINA DELLE ZONE DI FONDA DELLE NAVI NELLA RADA E NEL PORTO DI GELA”

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Gela:

- VISTO l'Atto di sottomissione di anticipata occupazione demaniale, stipulato tra ENI MEDITERRANEA IDROCARBURI S.p.A. e le Capitanerie di Porto di Gela e Porto Empedocle, registrato al n° 01/2023 in data 15.05.2023 (n° repertorio 51/2023) del relativo Registro “Atti di sottomissione” – Anno 2023, ai fini della posa ed installazione della condotta di esportazione del gas da 14”, nell’area Off-shore rientrante nel Progetto “Argo-Cassiopea”;
- VISTA la nota prot. n. 24 del 31.05.2024, assunta in pari data al prot. n. 7773, della Corporazione dei Piloti dei porti di Gela, Licata e Porto Empedocle con la quale il Capo Pilota ha segnalato a questa Capitaneria di Porto che la condotta del gas predetta attraversa la zona di ancoraggio “Alfa” e che lambisce il settore est del punto di fonda “Foxtrot” e ha suggerito, altresì, di eliminare la zona “Alfa” e di ridelimitare la zona “Foxtrot”;
- VISTA l’Ordinanza n. 36/2007 del 26.07.2007 della Capitaneria di Porto di Gela che individua le zone di fonda delle navi nella Rada e nel Porto di Gela;
- VISTA l’Ordinanza n. 09/2012 del 08.06.2012 della Capitaneria di Porto di Gela che modifica la zona di fonda “Echo”;
- RITENUTO necessario adeguare, per esigenze connesse alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia della vita umana in mare, il contenuto dell’Ordinanza n. 36/2007 predetta all’attuale situazione di fatto, alla luce della posa della condotta di gas da 14” relativa al Progetto “Argo-Cassiopea”;
- VISTI gli articoli 17, 18, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione (parte marittima);

ORDINA

Art. 1
Generalità

Fermo restando quanto disciplinato dalle Ordinanze, in premessa citate, n. 36/2007 del 26.07.2007 e n. 09/2012 del 08.06.2012 della Capitaneria di Porto di Gela, la presente Ordinanza costituisce modifica ed integrazione relativamente alle Zone di Fonda “Alfa” e “Foxtrot”.

Art. 2
Area di fonda “Alfa”

La Zona di fonda “Alfa”, definita dall’Ordinanza n. 36/2007 del 26.07.2007 della Capitaneria di Porto di Gela, è abrogata.

Art. 3

Area di fonda "Foxtrot"

La Zona di fonda "Foxtrot" viene, con la presente Ordinanza, rideterminata all'interno dei seguenti punti di coordinate (DATUM WGS 84):

	LATITUDINE	LONGITUDINE
A)	37° 0' 33.26" N	14° 15' 4.02" E
B)	37° 1' 10.55" N	14° 15' 21.64" E
C)	37° 1' 16.76" N	14° 15' 12.51" E
D)	37° 0' 42.44" N	14° 14' 49.14" E
E)	37° 0' 36.92" N	14° 14' 44.88" E

Art. 4 Sanzioni

I contravventori alle disposizioni contenute nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, incorreranno nelle sanzioni stabilite dal Codice della Navigazione ai sensi degli artt. 1174 e 1231 e dalle leggi generali e speciali in quanto applicabili ai singoli casi. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente Ordinanza.

Art. 5 Abrogazioni

Si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni in contrasto con la presente Ordinanza.

Art. 6 Entrata in vigore e pubblicità

Le norme della presente Ordinanza entrano in vigore il giorno 24.06.2024.

La presente Ordinanza è pubblicata sul sito ufficiale della Capitaneria di Porto di Gela all'indirizzo: <http://www.guardiacostiera.gov.it/gela/Pages/ordinanze.aspx> e viene, altresì, affissa all'albo pretorio della Capitaneria.

Gela, 20.06.2024

IL COMANDANTE

C.F.(CP) Lorenzo MASCI

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 07/03/2005, n. 82.

Il Responsabile del procedimento
Il Capo Servizio Sicurezza della
Navigazione e Portuale

S.T.V. (CP) Silvia Maria PUCCI

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 07/03/2005, n. 82.